

S T A T U T O

**PER L'ORDINAMENTO
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA UNIONE DEI COMUNI
DENOMINATA**

“UNIONE DEL LOGUDORO”

**Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n° 35 del 18.11.2008.
Annunzi Legali – Parte Terza -**

**Modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci dell'Unione del
Logudoro n. 08 del 05.03.2009**

**Modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci dell'Unione del
Logudoro n. 22 del 23.10.2017**

**Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna N. 60 Parte III
del 21.12.2017**

SOMMARIO

CAPO I – Elementi Costitutivi

- Art. 1 Natura dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità dell'Unione
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Adesione di nuovi Comuni
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Recesso
- Art. 8 Procedimento per il trasferimento delle competenze

CAPO II – Gli organi di Rappresentanza, di Amministrazione e di Gestione

- Art. 9 Gli organi
- Art.10 L'Assemblea
- Art.11 Composizione e Presidenza dell'Assemblea
- Art.12 Funzionamento
- Art.13 Competenze dell'assemblea
- Art.14 Deliberazioni
- Art.15 Consiglio di Amministrazione
- Art.16 Competenze
- Art.17 Adunanze e deliberazioni
- Art.18 Il Presidente dell'Unione
- Art.19 Vicepresidente
- Art.20 Prerogative e responsabilità

CAPO III – Organi gestionali – Strutture e uffici

- Art.21 Principi e criteri generali
- Art.22 Personale
- Art.23 Segretario
- Art.24 Incompatibilità e responsabilità

CAPO IV – Gestione – Finanza e contabilità

- Art.25 Attività gestionale dell'Unione
- Art.26 Patrimonio
- Art.27 Trasferimenti per partecipazione alle spese
- Art.28 Contratti e appalti

CAPO V – Vigilanza e controllo

- Art.29 Rimozione e sospensione
- Art.30 Raccordo con gli Enti
- Art.31 Interventi degli Amministratori
- Art.32 Revisione economica e finanziaria

CAPO VI – Trasparenza – Accesso – Partecipazione

- Art.33 Trasparenza
- Art.34 Albo delle pubblicazioni
- Art.35 Accesso e informazione
- Art.36 Partecipazione
- Art.37 Associazionismo e volontariato

CAPO VII – Norme finali e transitorie

- Art.38 Organi di governo
- Art.39 Atti regolamentari
- Art.40 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.41 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze
- Art.42 Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art.43 Affidamento del servizio di tesoreria
- Art.44 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto
- Art.45 Norma di rinvio
- Art.46 Entrata in vigore

STATUTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE DEL LOGUDORO"

CAPO I Elementi Costitutivi

Art. 1 – Natura dell'Unione

1. I Comuni di **Ozieri, Ardara, Ittireddu, Mores, Tula, Pattada e Nughedu S.Nicolò**, ricompresi entro l'Ambito Territoriale Ottimale Logudoro Goceano, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e L.R. n. 2/2016 e ss.mm.ii. e del presente Statuto.
2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art. 2 – Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di **"UNIONE DEL LOGUDORO"**
2. L'Unione ha sede legale in Ozieri, Via Alcide De Gasperi, n. 98.
3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.
4. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere localizzati anche in sede diversa, ricompresi nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni.

Art. 3 – Finalità e obiettivi dell'Unione

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione del Logudoro persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento e al miglioramento economico, sociale e culturale dei Comuni appartenenti all'Unione.
3. L'Unione del Logudoro, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta la comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Sassari, della regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea. Provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

E' obiettivo dell'Unione del Logudoro:

1. Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane, culturali e ambientali, a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre, il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali della comunità;
2. Migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie, umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;

3. Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai Comuni singoli assicurandone efficienza e maggiore economicità a vantaggio della collettività;
4. Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
5. Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
6. Migliorare la qualità della vita della popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
7. Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del proprio territorio e di quelli limitrofi.
8. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e, in relazione al particolare contesto territoriale, l'Unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub ambiti territoriali.

Art. 4 – Oggetto

1. Possono essere affidate all'Unione del Logudoro, le competenze concernenti le seguenti funzioni e compiti:

- I. Funzioni amministrative, di gestione e di controllo, di formazione del personale;
- II. Funzioni tecnico-urbanistiche per la gestione del territorio e dell'ambiente, per la protezione civile e le attività delle compagnie barracellari, realizzazione di piani urbanistici di recupero dei centri storici e di piani strategici intercomunali, di programmi di edilizia residenziale pubblica locale, di piani di edilizia economico-popolare;
- III. Funzioni relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi rivolti alle attività produttive;
- IV. Gestione associata dei piani di insediamento produttivo;
- V. E-government, innovazione e nuove tecnologie;
- VI. Funzioni relative alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- VII. Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- VIII. Servizi di Polizia Locale e di Vigilanza Urbana;
- IX. Anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
- X. Servizi culturali scolastici e servizi bibliotecari;
- XI. Programmazione realizzazione, e gestione associata di impianti sportivi;
- XII. Servizi socio assistenziali;
- XIII. Servizi di programmazione economico – finanziaria compresa la progettazione, presentazione e realizzazione di programmi a valere su risorse comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e locali ;
- XIV. Servizio personale comunale, dei progetti finalizzati all'occupazione;
- XV. Servizio dei lavori in economia;
- XVI. Servizio dei tributi comunali;
- XVII. Servizio statistica;
- XVIII. Servizio pubbliche relazioni e comunicazioni;
- XIX. Nucleo di valutazione del personale e del controllo interno di gestione;
- XX. Servizio legale e difensore civico;
- XXI. Servizi cimiteriali;
- XXII. Servizi museali, turistici e di promozione del territorio;
- XXIII. Servizi di trasporto pubblico territoriale;
- XXIV. Tutela delle vocazioni agricole del territorio.

Possono essere altresì affidate all'Unione attività di consulenza progettuale, giuridica, legale, in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tali attività implicino il ricorso ad impieghi finanziari in ragione

della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 5 – Adesione di nuovi Comuni

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza qualificata dei Consiglieri che lo compongono.
2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale e le stesse maggioranze necessarie per le modifiche statutarie.

Art. 6 – Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato e, in ogni caso fino a quando i Comuni che la compongono non ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale. L'Unione permane validamente costituita fino a quando a comporla siano almeno quattro Comuni.
2. In caso di scioglimento dell'Unione, previa intesa tra l'Unione e i comuni che ne fanno parte, dovranno essere assicurati i trasferimenti del personale a tempo indeterminato ai comuni medesimi fino alla scadenza per essi prevista.
3. Con apposito protocollo d'intesa tra Comuni e Unione dovranno inoltre essere concordate la successione nelle funzioni, nei beni mobili ed immobili, nei rapporti e nei procedimenti in essere, in modo da assicurare la continuità amministrativa dei servizi e delle funzioni.

Art. 7 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni la gestione dei servizi e del personale demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti;
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. I termini e l'accadimento di cui ai commi due e tre debbono, in ogni caso, consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli Comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonché consentire il rispetto dei termini di legge per l'adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d'imposta e, comunque, di quanto previsto dal T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
6. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una Commissione composta da un esperto nominato dalla Giunta dell'Unione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 8 – Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano

le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e riscossione. Nelle more del compiuto trasferimento di tali competenze le funzioni di determinazione, accertamento e riscossione continueranno a essere svolte dai singoli comuni i quali provvederanno a traslare all'Unione le entrate afferenti le competenze trasferite.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dall'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

CAPO II

Gli organi di Rappresentanza, di Amministrazione e di gestione.

Art. 9 – Gli organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) l'Assemblea dei Sindaci (A.d.S.)
 - b) La Giunta dell'Unione (G.U.)
 - c) il Presidente
2. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario dell'Unione, i dirigenti e i dipendenti ai quali siano attribuite le funzioni di responsabilità di settore o di servizio.

Art. 10 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, rappresentativo degli Enti associati.
2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Unione ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione della stessa.

Art. 11 - Composizione e Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato fra i Sindaci o da un loro delegato scelto tra i Consiglieri Comunali.
2. Al suo interno l'Assemblea elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci che ne fanno parte e la Giunta dell'Unione, con le modalità di cui al successivo articolo 15.
3. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal componente più anziano d'età, l'Assemblea procede, quale primo atto, al suo formale insediamento, quindi alla elezione del Presidente e della Giunta dell'Unione.
4. L'espressione di voto in Assemblea è paritaria; il numero legale per poter validamente deliberare è costituito dalla maggioranza dei componenti assegnati.

5. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge; in ogni caso i componenti l'Assemblea decadono nel momento in cui perdono lo status di Sindaco o Assessore comunale o Consigliere comunale.
6. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il Commissario è componente di diritto dell'Assemblea ma non potrà ricoprire la carica di Presidente della Giunta dell'Unione e dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 12 – Funzionamento

1. L'Assemblea può dotarsi di apposito Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'assemblea:-
 - a) La elezione del Presidente;
 - b) La elezione e la revoca della Giunta dell'Unione e dei suoi componenti;
 - c) La nomina del Revisore dei conti;
 - d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
 - e) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
 - g) La verifica delle istanze di adesione di nuovi Enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;
 - h) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
 - i) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.
 - j) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate atti fondamentali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. n. 2/2016.

Art. 14 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti .
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Apposito Regolamento, per quanto non espressamente previsto dalla legge e dallo statuto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario dell'Unione o suo sostituto, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 15 – La Giunta dell’Unione

1. La Giunta dell’Unione è l’organo che collabora con il Presidente nella amministrazione dell’Unione e per l’attuazione degli indirizzi generali determinati dall’Assemblea.
2. La Giunta dell’Unione viene eletta dall’Assemblea ed è composta da quattro componenti fra cui il Presidente dell’Unione e un Vice Presidente .
3. Il Presidente è eletto con la stessa votazione mentre il Vice Presidente è scelto e nominato dal Presidente tra i Sindaci che fanno parte della G.U.
4. La elezione del Presidente e degli Assessori avviene a scrutinio segreto e, a tal fine, ogni componente dell’Assemblea esprime nella scheda una preferenza; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano d’età.
5. Il Presidente e la Giunta dell’Unione durano in carica, di norma, 12 (dodici) mesi. Il Presidente e gli Assessori, previa Deliberazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci, continuano in ogni caso ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei loro successori, per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
6. La Presidenza della Assemblea e della Giunta dell’Unione , compete a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati. Alla scadenza dei primi o degli ulteriori dodici mesi , si procede alla nuova elezione della giunta con le stesse modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo .
7. La composizione della G.U. deve assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell’assemblea.
8. I singoli componenti della Giunta dell’Unione decadono dalla carica per uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto; in ogni caso decadono nel momento in cui perdono lo status di Sindaco o Consigliere Comunale.
9. I singoli componenti della G.U., che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.
10. Quando la Giunta dell’Unione deve deliberare su argomenti di propria competenza che riguardano la gestione associata di funzioni, sono invitati a partecipare alle sedute anche i Sindaci o loro delegati dei Comuni che non sono rappresentati nella G.U.

Art. 16 – Competenze della Giunta dell’Unione

1. La Giunta dell’Unione , per il conseguimento dei fini statutari dell’Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 17 – Adunanze e deliberazioni

1. L’attività della Giunta dell’Unione è collegiale.
2. E’ convocata dal Presidente e delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
3. Alle deliberazioni della Giunta dell’Unione, si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario o suo sostituto.

Art. 18 – Il Presidente dell’Unione

1. Il Presidente dell’Unione, eletto con le modalità di cui al precedente articolo 15, rappresenta l’Ente.

2. Il Presidente esercita funzioni di impulso e di raccordo tra l'Assemblea e la Giunta dell'Unione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della G.U. ed assicura l'unità dell'attività dell'Unione.
3. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 19 - Vicepresidente

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte dal Vicepresidente nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell'Unione.

Art. 20 – Prerogative e responsabilità

1. Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli Enti locali.

CAPO III

Organi gestionali – Strutture e uffici

Art. 21 – Principi e criteri generali

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la struttura burocratica è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione.
3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22 - Personale

1. L'Unione di Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento, si dota del personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, *in primis*, all'utilizzazione del personale dei Comuni operanti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione.
2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti locali.

Art. 23 – Segretario

1. L'Unione ha nella dotazione organica un Segretario, Dirigente o Funzionario in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001 per l'accesso all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed alla qualifica dirigenziale.
2. Il Segretario dell'Unione, viene nominato dal Presidente, sentita la G.U., secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.
3. Può essere nominato Segretario dell'Unione il Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.

4. Si applicano al Segretario dell'Unione, in quanto compatibili, le norme relative ai compiti, doveri e responsabilità dei segretari comunali, nonché l'art. 8 della legge 23.03.1981 in ordine alla funzione rogante. Il Segretario assolve pertanto alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i contratti dell'ente.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere la figura di un Vice Segretario.

Art. 24 – Incompatibilità e responsabilità.

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.
2. Il Segretario e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

CAPO IV

Gestione – Finanza e contabilità.

Art. 25 – Attività gestionale dell'Unione

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000, e ss.mm.ii..

Art. 26 – Patrimonio

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL associati, da trasferimenti da Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.
3. E' demandato all'Assemblea l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 27 – Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli Enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea.
2. Gli Enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 28 – Contratti e appalti

1. Il Regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità dei principi e delle disposizioni previste dalla normativa di settore.
2. Il Regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

CAPO V Vigilanza e controllo

Art. 29 – Rimozione e sospensione

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 30 – Raccordo con gli Enti

1. L'Unione, assicura una costante informazione sulla propria attività ai Comuni che ne fanno parte.
2. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.
3. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 31 – Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione, nonché i Consiglieri Comunali dei comuni aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 32 – Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge l'Organo di Revisione contabile secondo le procedure di cui al D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..
2. L'Organo di Revisione è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. L'Organo di Revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

CAPO VI
TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 33 – Trasparenza

1. L'Unione uniforma la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

Art. 34 – Albo delle pubblicazioni

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti a tutti i cittadini.

Art. 35 – Accesso e informazione

1. L'avvio del Procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.
2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Il Regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei Procedimenti amministrativi.
4. Il Regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di Procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il Responsabile del Procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'Amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale;
5. L'Unione in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 36 - Partecipazione

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.
2. L'Unione, a tal fine, è impegnata:
 - a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti.
 - b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi.
 - c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.
3. L'Unione, periodicamente, predispone avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento

dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 37 – Associazione e volontariato

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII

Norme finali e transitorie

Art. 38 – Organi di governo

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 39 – Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi Regolamenti, l'Unione applica i Regolamenti attuativi dello Statuto del Comune di Ozieri in quanto compatibili con il presente Statuto; il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. La Giunta dell'Unione è incaricata di presentare al Consiglio le proposte per l'adozione dei Regolamenti.

Art. 40 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Fino all'adozione della dotazione organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre all'utilizzazione del personale degli Enti operanti nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione ovvero all'istituto del comando, sussistendone i motivi.
2. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli uffici dell'Unione che non siano ancora nominati .

Art. 41 – Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e del personale, è disposto secondo quanto stabilito dall'art.8 con atti dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 42 – Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme Regolamentari Comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 43 – Affidamento del Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Unione è affidato nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza previsti dal Codice degli Appalti.

Art. 44 – Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci con le procedure e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 32 commi 4 e 6 del D.Lgvo 267/2000 e articolo 10 comma 2 della Legge Regionale n. 2/2016 .

Art. 45 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.L.gs.vo 267/2000)e si fa rinvio alle leggi regionali in materia.

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti dopo la pubblicazione per **30** (trenta) giorni consecutivi sul B.U.R.A.S. e all'albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.
2. E' inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.